



## ACCORDO SUL RIMBORSO DELLA CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'ATENEO.

VISTO quanto previsto dalla legge 448/2001 (Legge Finanziaria del 2002), art. 19, comma 14, secondo cui "le Amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione, del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso";

VISTO l'art. 4, lettera c) del Codice Etico dell'Università di Verona: "L'Università valorizza le competenze e le professionalità, favorisce la crescita attraverso percorsi di formazione e sviluppo e adotta criteri di merito, riconoscendo la centralità di ogni singolo individuo;"

VISTO l'accordo tra la Parte Pubblica e la parte Parte Sindacale del 6 giugno 2006 riguardante l'iscrizione dei dipendenti dell'Università di Verona ai Corsi di Studio organizzati dall'Ateneo;

VISTO quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione del 21 Luglio 2006 sul tema del Rimborso parziale dei costi di tasse e contributi universitari per i dipendenti TA che ha attivato in via sperimentale una specifica procedura per consentire ai collaboratori tecnici - amministrativi iscritti ai corsi di laurea, corsi di laurea Magistrale e corsi singoli presso l'Università di Verona di poter fruire di un parziale rimborso della contribuzione studentesca con uno stanziamento annuo di 20.000 Euro (cfr. circolare del 24 luglio 2006 prot n. 27204);

VISTO l'art. 54 del CCNL del comparto Università del 16.10.2008, in particolare, che qualifica la formazione continua come strumento fondamentale per la crescita professionale e per il miglioramento della qualità dei servizi;

VISTA la nota informativa del Direttore amministrativo del 31 gennaio 2009, prot. 1646 in cui viene istituzionalizzata la procedura del parziale rimborso della contribuzione studentesca per i dipendenti dell'Ateneo iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e corsi singoli.

VISTO il "Regolamento in materia di contribuzione studentesca" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2017 che modifica la ripartizione del contributo universitario in tre rate;

VISTO l'art. 42 comma 3 lettera h) del CCNL del 19 aprile 2018: "Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo";

### LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1 – Finalità

La finalità del presente accordo è quella di favorire lo sviluppo della formazione, la crescita personale e professionale dei dipendenti inquadrati nei ruoli tecnico-amministrativi.

#### Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente accordo disciplina le modalità di parziale rimborso della contribuzione studentesca per i dipendenti dell'Ateneo iscritti ai corsi di studio a partire dall'anno accademico 2018/2019. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

#### Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- Università o Ateneo: Università di Verona;
- Corsi di Studio: Corsi di Laurea Triennale, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico e Corsi Singoli;
- Studenti: i dipendenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Università di Verona;
- Contributo: l'ammontare del contributo unico dovuto dallo studente/dipendente dell'Ateneo in seconda e terza rata.



#### Articolo 4 – Requisiti

1. L'erogazione del rimborso oggetto del presente accordo è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:
- essere inquadrato nel ruolo di personale tecnico amministrativo in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato;
  - essere iscritti per la prima volta ai corsi di studio che permettano al singolo studente di ottenere un titolo di formazione superiore a quello già in possesso;
  - conseguire per ogni anno accademico il numero minimo di 20 CFU per gli studenti full time e di 12 CFU per gli studenti part-time.

#### Articolo 5 – Importo e Durata del rimborso

L'entità del rimborso è pari all'importo della contribuzione studentesca corrispondente alla seconda e alla terza rata dei pagamenti effettuati. Per i dipendenti iscritti ad un corso singolo, il rimborso è pari al 50% della contribuzione studentesca prevista per tale iscrizione e sarà erogato solo dopo il conseguimento dell'esame relativo all'insegnamento prescelto.

Il rimborso può essere erogato per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio maggiorato di un anno.

#### Articolo 6 – Limiti

Il rimborso del contributo non è cumulabile con rimborsi e/o esoneri tasse e contributi di altra natura, ottenuti a qualsiasi altro titolo.

Il rimborso è condizionato dall'entità del budget complessivo annuo destinato a tale iniziativa; in caso di budget insufficiente a far fronte a tutte le istanze di richiesta degli aventi diritto, ciascuna quota verrà ridotta proporzionalmente alla disponibilità finanziaria.

#### Articolo 7 – Richiesta di rimborso

I dipendenti interessati devono produrre apposita istanza al Rettore entro la fine del mese di ottobre di ogni anno.

Il modulo di domanda è reperibile dall'home page di Ateneo, effettuando il login in MyUnivr con le credenziali GIA al seguente percorso: *Servizi Studenti/Didattica/Diritto allo Studio/tutti gli altri benefici/Rimborso parziale dei costi di iscrizione ai corsi di studio a favore del personale tecnico amministrativo di Ateneo/Modulistica.*

#### Articolo 8 – Norma finale

La frequenza ai corsi di studio non può arrecare pregiudizio all'attività lavorativa del dipendente. Ogni precedente accordo/disposizione in materia cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Verona, 22 ottobre 2018

Letto, approvato e sottoscritto:

#### Parte Pubblica

- Nicola Sartor – Rettore

- Giancarla Masè – Direttrice Generale







- Lorenzo Ferrari – Dirigente Direzione Risorse Umane

#### Parte Sindacale RSU

- Gianni Benciolini

- Fabrizia Bertazzi

- Marianna Gemma Brenzoni

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



- Giuseppe Castano
- Virginia Cella
- Marco Dal Monte
- Cristina Niglio
- Enrico Piana
- Ilaria Zanetti

**Organizzazioni Sindacali territoriali**

- Manuela Calderara – CISL
- Luca Francescon – UIL Fed. Scuola RUA
- Beatrice Pellegrini – FLP CGIL

*Giuseppe Castano*

*Virginia Cella*

*Marco Dal Monte*

*Cristina Niglio*

*Enrico Piana*

*Ilaria Zanetti*

*Manuela Calderara*

*Luca Francescon*

*Beatrice Pellegrini*



“Accordo sul rimborso della contribuzione dei dipendenti dell’Università di Verona per l’iscrizione ai corsi di studio organizzati dall’Ateneo” – NOTA ESPLICATIVA

- L’Accordo disciplina le modalità di rimborso parziale della contribuzione studentesca per i dipendenti dell’Ateneo iscritti ai corsi di studio **a partire dall’anno accademico 2018/2019**.
- A chi è rivolto:
  - Personale Tecnico Amministrativo in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
- Requisiti:
  - Iscrizione per la prima volta ai corsi di studio che permettano di ottenere un titolo di formazione superiore a quella già in possesso;
  - Conseguire un minimo di **20 CFU** per anno accademico, **12 CFU** se studente part time.
- L’entità del rimborso è pari alla **seconda e terza rata** dei pagamenti effettuati.
- Il rimborso può essere erogato per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio maggiorato di un anno.
- Scadenza di presentazione dell’istanza: fine del mese di **ottobre** di ogni anno.
- Per l’anno accademico **2017/2018**, quale periodo di transizione tra l’accordo stipulato il 6 giugno 2006 e il nuovo accordo, ai fini dei requisiti per il rimborso della contribuzione studentesca per i corsi di Laurea Triennale, corsi di Laurea Magistrale e corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico permangono i criteri previsti dall’accordo del 2006, reperibile al link [Accordo tasse universitarie per i dipendenti 2006](#) mentre l’entità del rimborso stesso sarà pari all’importo corrispondente alla seconda e alla terza rata dei pagamenti effettuati.